

REGOLAMENTO (CE) N. 9/2009 DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 2009

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 1º gennaio 2009 al 2 gennaio 2009 nell'ambito del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CE) n. 969/2006 per il granturco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione ⁽³⁾ ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di 242 074 tonnellate di granturco (numero d'ordine 09.4131).
- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006 ha fissato in 121 037 tonnellate il quantitativo per il sottoperiodo n. 1 per il periodo dal 1º gennaio al 30 giugno 2009.
- (3) Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 969/2006, risulta che le domande presentate dal 1º gennaio 2009 a partire

dalle ore 13 (ora di Bruxelles) al 2 gennaio 2009, secondo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.

- (4) È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 969/2006 per il sottoperiodo contingenziale in corso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo d'importazione nell'ambito del contingente di cui al regolamento (CE) n. 969/2006, presentata dal 1º gennaio 2009 alle ore 13 (ora di Bruxelles) al 2 gennaio 2009, dà luogo al rilascio di un titolo per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione dello 0,880928 %.

2. È sospeso, per il sottoperiodo contingenziale in corso, il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 2 gennaio 2009.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44.

